MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE

Art. 11

Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Versione in vigore dal 25 febbraio 2009, non più in vigore dal 16 ottobre 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale
Estremi	Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
Capo	II — Disposizioni in materia di atti persecutori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-di-contrasto-alla/art-11-misure-a-sostegno-delle-vittime-del-reato-di-atti-persecutori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it